



Provincia di Ferrara

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto. n. 44 del 18/04/2025

Oggetto: COMUNI DI POGGIO RENATICO E FERRARA - AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DEL D.LGS 387/2003, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-TER L. 241/90. PROPONENTE AG 28 SRL (EX AIEM GREEN SRL). OSSERVAZIONI (ART. 4, CO. 4 L.R. 24/2017 E ART. 15, CO. 4, L.R. 47/1978), RISERVE (ART. 4, CO. 4 L.R. 24/2017 E ART. 34, CO. 6, L.R. 20/2000), VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.) E VALUTAZIONI SULLE INTERFERENZE CON LA VIABILITÀ PROVINCIALE..

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Virgilio Mecca

Su proposta del Dirigente/E.Q.

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamate le valutazioni istruttorie rese dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, allegato parte integrante formale e sostanziale al presente atto, agli atti con PG n. 14050 del 11.04.2025 (allegato A);

Richiamato, in particolare, l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 secondo il quale *“1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.*

[...]

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”

Vista la nota di Arpae-SAC Ferrara, acquisita agli atti con PG n. 2914 del 01.02.2024, con la quale è stato avviato il procedimento, indetta la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, relativa all'autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico situato in v. Sabbioni a Poggio Renatico e opere di connessione situate nei Comuni di Poggio Renatico e Ferrara, da parte della ditta AIEM Green srl (alla quale nel corso del procedimento è subentrata la ditta AG 28 srl) e, contestualmente, è stata trasmessa la documentazione relativa al progetto;

Tenuto conto che, in relazione alle opere in progetto e alle varianti urbanistiche connesse:

- il Comune di Ferrara non ha rilevato elementi di incompatibilità con il PUG adottato e, in riferimento alla pianificazione urbanistica vigente, precisa che *“vista la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'intervento in oggetto, sarà necessaria la variante allo strumento urbanistico vigente tramite “POC stralcio”;*
- il Comune di Poggio Renatico ha configurato l'intervento come conforme al PRG vigente e ha precisato che, in virtù di quanto richiesto dal proponente, *il Consiglio Comunale si è espresso per l'approvazione della variante finalizzata alla sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il tratto indicato;*
- il tracciato dell'elettrodotto di connessione, così come modificato nel corso del procedimento, interessa la S.P. 25 e le relative pertinenze;

Tenuto conto, inoltre, per le varianti urbanistiche connesse al progetto, che:

- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in virtù della convenzione in essere inerente il supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2017, sottoscritta in data 26.06.2024, Arpae-SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC;
- con PG n. 34923/2024 del 24.10.2024 Arpae-SAC ha evidenziato che *“L'apposizione dei Vincoli Preordinati all'Esproprio comporterà variante agli strumenti urbanistici, tuttavia sulla base di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n°2368/2022, si desume quanto segue:*
 - *nei procedimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs n°387/2003 prevale l'interesse a realizzare l'impianto da fonti rinnovabili rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e la valutazione dell'effettivo interesse della loro realizzazione è stabilita a monte dalla legge che attribuisce a tali autorizzazioni l'effetto di variante urbanistica;*
 - *tali procedimenti comportano l'esclusione del progetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con riferimento all'articolo 6, comma 12, del D.Lgs n°152/2006, secondo cui non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei Piani e dei Programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante.”*

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale (VAS-Valsat) le varianti al II POC del Comune di Ferrara e al PRG del Comune di Poggio Renatico connesse al

progetto, ai sensi dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo propri gli esiti della valutazione preliminare resa da Arpae-SAC (PG n. 34923/2024);

Dato atto che la Provincia, nell'ambito della Conferenza dei Servizi in oggetto è chiamata ad esprimersi:

- sulla variante al II POC del Comune di Ferrara connessa al progetto, ai sensi:
 - dell'art. 34, co. 6, della L.R. 20/2000 e dell'art. 4, co. 4, della L.R. 24/2017 (formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore);
 - dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);
- sulla variante al PRG del Comune di Poggio Renatico connessa al progetto, ai sensi:
 - dell'art. 15, co. 4, della L.R. 47/1978 e dell'art. 4, co. 4, della L.R. 24/2017 (formulazione osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale);
 - dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);
- sulle interferenze delle opere in progetto con la viabilità di competenza;

Evidenziato che:

- gli uffici preposti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica hanno condotto le valutazioni istruttorie inerenti agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale ai fini delle osservazioni (art. 15, co. 4, L.R. 47/1978 e art. 4, co. 4, L.R. 24/2017), delle riserve (art. 34, co. 6, L.R. 20/2000 e art. 4, co. 4 L.R. 24/2017) e della valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 L.R. 19/2008) riportate nell'allegato A, agli atti con PG n. 14050 del 11.04.2025, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- è stata acquisita, altresì, la proposta di Arpae-SAC Ferrara inerente l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale (art. 1, co. 4, L.R. 9/2008 e art. 18 L.R. 24/2017) le varianti al II POC del Comune di Ferrara e al PRG del Comune di Poggio Renatico connesse al progetto, ai sensi dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, agli atti con PG n. 34923 del 24.10.2024;
- il Servizio Mobilità e Viabilità ha condotto le valutazioni istruttorie inerenti le interferenze delle opere con la viabilità provinciale riportate nell'allegato B, agli atti con PG n. 11555 del 26.03.2025, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

Ricordato che con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04.10.2024 è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l'ing. Luca Capozzi, Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

In relazione ai contenuti della sopra descritta documentazione acquisita;

Vista la propria competenza a provvedere;

Acquisiti gli uniti pareri favorevoli del Dirigente del Settore interessato e del Dirigente del Settore Bilancio, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

ai fini della formulazione di osservazioni (art. 4, co. 4 L.R. 24/2017 e art. 15, co. 4, L.R. 47/1978), di riserve (art. 4, co. 4 L.R. 24/2017 e art. 34, co. 6, L.R. 20/2000), della valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.) e della valutazione delle interferenze con la viabilità provinciale:

relativamente alla variante al II POC del Comune di Ferrara connessa al progetto,

1 - di esprimersi sugli **aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale**, facendo proprie le considerazioni contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 14050 del 11.04.2025 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso in virtù di quanto dichiarato dal Comune, **non si formulano riserve**;

2 - di esprimersi sulla **compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, facendo proprie le considerazioni contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 14050 del 11.04.2025 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso:

- per quanto riguarda le cabine di sezionamento, in virtù della tipologia delle opere, si ritiene che **la Valutazione di compatibilità con il rischio sismico NON SIA DOVUTA**;
- per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto, non ritenendo che debbano essere effettuati approfondimenti dal punto di vista geologico – sismico, e si propone che **la Valutazione FAVOREVOLE di compatibilità con il rischio sismico**, per quanto di competenza, alla seguente condizione:
 - la progettazione dell'opera garantisca la funzionalità della stessa anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico.

Resta inteso che il Comune di Ferrara, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia.

3 - di dare atto che la Provincia non si esprime in merito alla Valutazione Ambientale – Valsat/VAS in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo proprie le valutazioni di cui alla nota di Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 34923 del 24.10.2024;

relativamente alla variante al PRG del Comune di Poggio Renatico connessa al progetto,

4 - di esprimersi sugli **aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale**, facendo proprie le considerazioni contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 14050 del 11.04.2025 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso, **si formula la seguente OSSERVAZIONE**:

- per gli interventi ricadenti nel corridoio ecologico secondario relativo alla *Fossa Cembalina* nella fase attuativa dovranno essere adottate misure idonee a garantire il rispetto degli obiettivi e delle condizioni di cui agli artt. 27 ter, 27 quater e 27 quinquies;

5 - di esprimersi sulla **compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, facendo proprie le considerazioni contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 14050 del 11.04.2025 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso:

- per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, in virtù della tipologia delle opere e della natura dei terreni nell'area di interesse, si ritiene che **la Valutazione di compatibilità con il rischio sismico**, di cui all'art.5 della L.R. n.19/2008, **NON SIA DOVUTA**;
- per quanto riguarda la realizzazione dell'elettrodotto, non ritenendo che debbano essere effettuati approfondimenti dal punto di vista geologico – sismico, e si propone che **la Valutazione FAVOREVOLE di compatibilità con il rischio sismico**, di cui all'art.5 della L.R. n.19/2008, per quanto di competenza, alla seguente condizione:
 - la progettazione dell'opera garantisca la funzionalità della stessa anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico.

Resta inteso che il Comune di Poggio Renatico, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia.

6 - di dare atto che la Provincia non si esprime in merito alla Valutazione Ambientale – Valsat/VAS in quanto ricadente nel caso di esclusione di cui all'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006, facendo proprie le valutazioni di cui alla nota di Arpa-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 34923 del 24.10.2024;

7 - di esprimersi **sulle interferenze delle opere con la viabilità provinciale**, facendo proprie le considerazioni contenute nel *Parere positivo del Servizio Mobilità e Viabilità della Provincia di Ferrara* PG n. 11555 del 26.03.2025 (allegato B al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso, si esprime **parere positivo** condizionato al rispetto delle prescrizioni seguenti:

- i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 del *Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico* ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2022;
- ogni tracciato longitudinale, buca di entrata o uscita della TOC e pozzetto stradale dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 1,20 m dal margine del nastro asfaltato, all'esterno della corsia di marcia della strada provinciale e comunque il più vicino possibile al confine con le proprietà private. Solo ove tecnicamente non possibile, si potrà andare in deroga a tale prescrizione considerando la linea di margine quale limite da cui rispettare la distanza di 1,20 m;

- ogni attraversamento dovrà essere realizzato tramite TOC e dovrà essere quanto più possibile ortogonale all'asse della strada provinciale attraversata;
- la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti degli attraversamenti stradali in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento, non dovrà essere inferiore a 1,50 m;
- le lavorazioni non dovranno interessare la carreggiata né alterare la stabilità della sede stradale della strada provinciale e non dovranno essere realizzati nuovi pozzetti in corsia;
- la quota superiore di eventuali pozzetti posizionati in banchina erbosa dovrà essere circa 5-10 cm più in basso rispetto al piano della banchina stessa, al fine di non interferire con le successive operazioni di sfalcio dell'erba;
- nel caso in cui le lavorazioni per la posa delle infrastrutture e dei pozzetti interessino la banchina stradale non asfaltata, il ripristino della stessa dovrà essere eseguito come indicato nel *Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico*;
- l'eventuale occupazione della sede stradale con mezzo meccanico dovrà rispettare le tavole del D.M. del 10/07/2002 *Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo* relativamente ai tratti fuori centro abitato, opportunamente modificata ed integrata in base al limite di velocità esistente;

8 - di dare atto che, relativamente ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale connesse all'intervento, il proponente dovrà trasmettere apposito modulo di istanza corredato dalla necessaria documentazione tecnica ed amministrativa, al fine dell'adozione di provvedimento per l'istituzione della relativa posizione amministrativa;

9 - di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione del presente Decreto;

10 - di trasmettere il presente Decreto ad Arpa-SAC Ferrara;

Stante l'urgenza di provvedere al fine di procedere alla celere definizione della procedura in oggetto

DECRETA, INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 9 dello Statuto dell'Ente.

Sottoscritto dal Presidente
GARUTI DANIELE
con firma digitale